

REPUBBLICA ITALIANA



**Regione Siciliana**  
**Assessorato Regionale**  
**del Territorio e dell'Ambiente**  
**L'ASSESSORE**

Via Ugo La Malfa, 169 – 90146 Palermo  
Tel. 091 7077850 – fax 091 6891086  
[assessorato.territorio@certmail.regione.sicilia.it](mailto:assessorato.territorio@certmail.regione.sicilia.it)

Prot. n. 3617/GAB/12 dell' 8/6/2016

OGGETTO: Atto di indirizzo interpretativo ed applicativo, ex art. 2, comma 1 lett. a, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.  
Modalità operative e procedure per il rilascio delle concessioni demaniali marittime a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 39 della legge regionale n. 3 del 17 marzo 2016.

AL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE  
- Sig. Dirigente Generale  
SEDE

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

VISTA la legge regionale 29 novembre 2005, n. 15;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e ss.mm.ii. concernente: "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni";

VISTO il successivo D.P.Reg. 22 ottobre 2014, n. 27 concernente: "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni e attuazione dell'articolo 34 della legge regionale 15 maggio 2013, n.9;

VISTA la legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale" ed in particolare l'art. 39 recante disposizioni in ordine ai PUDM;

VISTA la relazione prot. n. 37802 del 06.06.2016 di codesto Dipartimento regionale dell'Ambiente con la quale, nel sottoporre il parere dell'Ufficio legislativo e legale prot. n. 11244/61.2016.11 del 20 maggio 2016, evidenzia l'esistenza di innumerevoli istanze con le quali è stata presentata richiesta di concessione prima dell'entrata in vigore dell'art. 39 della l.r. 3/16 i cui relativi procedimenti non

sono stati ancora definiti nei termini previsti per la conclusione del procedimento. In ragione di ciò, codesto Dipartimento ritiene “ragionevole attendersi un contenzioso amministrativo..., visto il contesto e le considerazioni del nostro Ufficio Legale...”;

VISTA la nota prot. n. 3556/gab/12 del 7 giugno 2016 con la quale sono stati richiesti all’Ufficio legislativo e legale chiarimenti in ordine all’applicabilità della disposizione di cui all’art. 74, comma 2 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 con riferimento all’art. 39 della medesima legge;

VISTO il parere dell’Ufficio legislativo e legale prot. n. 12455/61.2016.11 dell’8.06.2016 di integrazione al precedente parere prot. n. 11244/61.2016.11 del 20 maggio 2016;

RITENUTO di adottare, ai sensi dell’art. 2, comma 1 lett. a, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 il seguente:

### **Atto di indirizzo interpretativo ed applicativo**

Preso atto delle considerazioni dell’Ufficio legislativo e legale di cui al parere, costituente parte integrante del presente atto, prot. n. 12455/61.2016.11 dell’8.06.2016, che inducono il medesimo Ufficio legale a ritenere che tutte le disposizioni non aventi natura finanziaria, ivi compreso l’art. 39 della legge regionale 17 marzo 2016, n.3, avente ad oggetto l’approvazione dei piani di utilizzo delle aree demaniali marittime, entrino in vigore, ex art. 76, il giorno stesso della pubblicazione, codesto Dipartimento regionale dell’Ambiente è tenuto a concludere i procedimenti amministrativi relativi a tutte le richieste di concessione presentate in data antecedente al 18 marzo 2016, di guisa che sia scongiurata ogni possibile pretesa risarcitoria scaturente dall’ingiustificato protrarsi del medesimo.


Si evidenzia, inoltre, che le innovazioni normative introdotte dall’art. 39 della l.r. 3/2016 non incidono né sulle procedure di rilascio delle concessioni demaniali marittime, né sul rilascio di titoli concessori su aree non oggetto di pianificazione da parte delle amministrazioni comunali.

Nel rammentare, inoltre, l’obbligo per la p.a. di non appesantimento del procedimento amministrativo, si pone, comunque, come buona pratica l’interlocuzione con il pertinente Comune cui compete la predisposizione dei PUDM.

Infine, si richiama alla compiuta applicazione della legge regionale del 30.4.1991 n. 10 recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività amministrativa”, così come modificata dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 ed, in ultimo, dagli articoli 25, 26, 27 e 28 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8.

Il presente provvedimento sarà pubblicato, in formato aperto, nella pagina web dell’Assessorato regionale del Territorio e l’Ambiente e nella sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Disposizioni generali/atti generali”, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del d.lgs n. 33/2013, a cura del responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti del Dipartimento regionale dell’Ambiente.

FIRMATO  
L’Assessore  
Maurizio Croce



Repubblica Italiana  
REGIONE SICILIANA



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana**

Prot. n. 12455 /61.2016.11. del 08 GIU. 2016 / Pos. Coll. e Coord. n.2.

**Oggetto:** Modalità operative e procedure per il rilascio delle concessioni demaniali marittime a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Richiesta integrazione parere.

Assessorato del Territorio e dell'Ambiente  
Dipartimento dell'Ambiente  
Servizio 5 Demanio marittimo  
Via Ugo la Malfa, 169  
90146 Palermo  
(Rif. Prot. n. 3556/Gab/12 del 07.06.2016)

1. Con la nota in riferimento, ad integrazione del parere n. 11244/61.2016.11 del 20 maggio u.s., vengono chiesti "chiarimenti in ordine all'applicabilità della disposizione di cui all'art. 74, comma 2 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, con riferimento all'art.39 della stessa legge."

2. In relazione alla consultazione richiesta si osserva quanto segue.

In disparte le considerazioni svolte nel parere citato che vengono qui integralmente confermate, si riporta di seguito il tenore dell'art. 74, l.r. 3/2016, recante "Effetti della manovra e copertura finanziaria": "1. Gli effetti della manovra finanziaria della presente legge e la relativa copertura sono indicati nel prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano, ove non diversamente disposto, a decorrere dal 1 gennaio 2016".

Il successivo art. 76, al primo comma, recita: "1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Le superiori disposizioni che, invero, sembrano esprimere una palese contraddizione quanto all'efficacia temporale della legge, pongono all'interprete la necessità di una verifica dell'intenzione del legislatore al fine di dirimere ogni possibile equivoco interpretativo, ed tal fine, e per quanto verrà meglio chiarito nel prosieguo, si procederà ad una disamina degli articoli in questione avuto riguardo non solo al tenore letterale del corpus, ma altresì alla ratio legis che sovrintende le disposizioni in argomento.

ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE  
UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE

PROT. n. 3616 del 08/06/16

Preliminarmente si osserva che l'art. 11 delle "Disposizioni sulla legge in generale" recante "efficacia della legge nel tempo", recita "La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo".

In tal senso l'art. 76 della legge regionale 3/2016, prevedendo la sua entrata in vigore "il giorno stesso della sua pubblicazione", rispetta il principio generale della irretroattività.

L'art. 74, nel prevedere che "le disposizioni della presente legge si applicano, ove non diversamente disposto, a decorrere dal 1 gennaio 2016", sembra porsi, proprio in ragione del titolo "Effetti della manovra e copertura finanziaria", come disposizione eccezionale derogatoria con riferimento alle (sole) disposizioni di natura finanziaria, prevedendo una retroattività delle stesse con decorrenza 1 gennaio 2016.

Le superiori considerazioni inducono, quindi, a ritenere che tutte le disposizioni non aventi natura finanziaria, ivi compreso l'art. 39, avente ad oggetto l'approvazione dei piani di utilizzo delle aree demaniali marittime, entrino in vigore, ex art. 76, il giorno stesso della pubblicazione.

Nei termini che precedono viene reso il parere richiesto.

\*\*\*\*\*

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 del 8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Il dirigente avvocato  
Anna Maria La Vecchia

*Anna Maria La Vecchia*

